

Anche con la riforma Fornero l'amministrazione non può cacciare gli over 65 dalle graduatorie

# Docenti e supplenti fino a 70 anni

## Se non raggiungono una pensione di 1,5 volte il minimo Inps

DI FRANCO BASTIANINI

**D**ocenti supplenti fino a 70 anni? Possibile, prima della riforma Fornero ma anche dopo. Seppure se con requisiti diversi, l'amministrazione non può negare ai precari over 65 l'iscrizione in graduatoria per concorrere a un contratto a tempo determinato. Una recente decisione della Sez. VI del Consiglio di Stato, la n. 1940 del 2 aprile 2012, offre l'occasione per un aggiornamento delle norme che disciplinano i limiti di età per l'inclusione nelle graduatorie compilate per il conferimento di incarichi e supplenze al personale docente non di ruolo.

Con la predetta decisione i giudici hanno accolto il ricorso di un docente che aveva chiesto l'annullamento di una sentenza del 2007 con la quale il Tar Marche aveva ritenuto legittima la sua esclusione dalla graduatoria provinciale permanente per il conferimento delle nomine di insegnamento disposta dall'ufficio scolastico provinciale di Macerata. L'esclusione era stata disposta in ragione del raggiungimento del 65° anno di età.

Nell'accogliere il ricorso i giudici del Consiglio di Stato hanno ribadito che il collocamento a riposo a sessantacinque anni non era previsto per i dipendenti non di ruolo nei cui confronti doveva trovare applicazione l'art. 24 della legge 19 marzo 1955 (articolo ancora in vigore al momento del provvedimento di esclusione dalle graduatorie) che fissando il limite massimo dei settanta anni di età consentiva pertanto il con-

ferimento di incarichi e supplenze fino alla predetta età.

La tesi sostenuta in più occasioni sia dai giudici del Consiglio di Stato che da quelli dei Tar vanno, al momento dato, riviste alla luce delle modifiche legislative intervenute di recente.

### Le modifiche legislative

Due sono in particolare le modifiche che direttamente o di riflesso stabiliscono i limiti di età entro i quali gli aspiranti docenti potrebbero esercitare il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie sia provinciali che d'istituto e vedersi conferire incarichi o supplenze.

La prima riguarda l'abrogazione con decorrenza dal 16 dicembre 2010 dell'articolo 24 della legge n. 160/1955 che fissava per gli insegnanti non di ruolo il limite di età del 70° anno, abrogazione che si ricava dall'esame del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 212/2010 con l'allegata tabella.

La seconda attiene all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 che, ai commi 6 e 7, la cosiddetta riforma Fornero, introduce due rilevanti modifiche ai limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e, di

conseguenza, a quelli per avere diritto al conferimento di incarichi e supplenze. La prima riguarda l'innalzamento, anche per il personale della scuola, del requi-

sito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia che, a partire dal 2012, sale da 65 a 66 anni di età. Per gli anni successivi tale limite subirà ulteriori incrementi per effetto dell'applicazione della speranza di vita. La seconda consente, a determinate condizioni, la permanenza in servizio fino al 70° anni di età: il lavoratore all'età dei 66 anni può continuare a lavorare fino a 70 anni qualora la pensione maturata sia inferiore a 1,5 volte il minimo Inps, circa 700 euro mensili. Fino al maturare del minimo pensionistico, dunque, l'amministrazione non potrà negare l'iscrizione nella graduatoria.

### Possibili effetti

Per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile l'amministrazione scolastica non solo non potrà più negare l'inclusione nelle graduatorie provinciali e di istituto a quanti avranno già compiuto il 65° anno di età, ma sarà tenuta a conferire loro, se ne hanno titolo per il posto occupato nelle graduatorie stesse, incarichi e supplenze. Fino a 70 anni.

Supplemento a cura  
di ALESSANDRA RICCIARDI  
aricciardi@class.it



La sede del  
Consiglio di Stato



Elsa Fornero